Civile Ord. Sez. 5 Num. 27994 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CALIENNO GIANMARCO
Data pubblicazione: 28/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32840/2019 R.G. proposto da:

Grinka Srl In Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ulpiano Morcavallo;

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-controricorrenti-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro n. 927/2019 depositata il 26/03/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dal Consigliere Gianmarco Calienno.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l'appello della società Grinka s.r.l. (di seguito più brevemente anche solo Grinka) nonché quello incidentale della Agenzia delle Entrate (ADE), confermando la sentenza di primo grado che, previa declaratoria di difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella concernete sanzioni per violazioni del codice della strada, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente avverso la comunicazione

preventiva di iscrizione ipotecaria, notificatale dal concessionario della riscossione, sulla base di plurime cartelle di pagamento per complessivi Euro 16.224.539,91, dichiarandone la parziale illegittimità relativamente alla pretesa portata da due di esse perché non ritualmente notificate.

2. Avverso siffatta pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura.

3. L'Agenzia delle Entrate (ADE) e l'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) resistono con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata la parziale estinzione del giudizio per sopravvenuta cessata materia del contendere in relazione alle cartelle n. 03420020040197778000, n.03420031000281746000, n. 03420080035169507000 e n. 03420100010940440000 sottese all'impugnato preavviso di iscrizione ipotecaria per le quali, come evidenziato dalle controricorrenti nelle proprie difese, è intervenuto il provvedimento di discarico amministrativo in virtù della dichiarata ragione dell'entrata in vigore 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136 del 2018 che prevede l'annullamento dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010.

2. Ciò premesso, con il primo motivo, la ricorrente lamenta sotto il profilo dell'art.360 primo comma n.4 c.p.c., in relazione all'art.62. 1 comma del d.lgs.n.546 del 1992, la nullità della sentenza per error in procedendo consistente nella violazione -in difformità rispetto all'art.324 c.p.c. in relazione all'art.2909 c.c.- del giudicato esterno, non contestato, formatosi sul fatto della mancanza di rituale e tempestiva notificazione della cartella esattoriale presupposta alla riscossione.

3. Con il secondo motivo, la ricorre si duole, sotto il profilo di cui all'art.360 primo comma n.4 c.p.c., della nullità della sentenza per error in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

procedendo consistito nell' aver dichiarato inammissibili per novità le ragioni impugnatorie di cui al secondo, al terzo e al quinto motivo del ricorso in appello della società contribuente, laddove invece dette censure avevano ad oggetto attività cognitive e valutative che il giudice di primo grado avrebbe dovuto compiere d'ufficio, attenendo ai presupposti di efficacia del titolo esattoriale ed a risultanze presenti in atti.

3.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamente connessi, sono inammissibili.

3.2. Il ricorrente, onde assolvere all'onere di cui all' art. 366 co 1 n. 6) c.p.c., avrebbe dovuto riportare in modo specifico i passaggi dell'atto di appello onde consentire a questa Corte la necessaria verifica preliminare di ammissibilità dei motivi in questione. Non può venire in soccorso alla parte ricorrente la qualificazione giuridica del vizio di legittimità come "error in judicando de jure procedendi" -in relazione al quale la Corte è anche "giudice del fatto", potendo accedere direttamente all'esame degli atti processuali del fascicolo di merito-, dovendo distinguersi, anche nell'ambito del vizio di legittimità attinente l'attività processuale ex art. 360co l n. 4) c.p.c., la fase di ammissibilità da quella -logicamente successiva- relativa alla fondatezza della censura: ed infatti, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un vizio per "errores in procedendo" è anche giudice del fatto ed ha il "potere-dovere" di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale "potere-dovere" è necessario -non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio"- che la parte ricorrente indichi puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, è indispensabile che il corrispondente motivo presenti tutti i requisiti di ammissibilità e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 1170 del 23/01/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 9275 del 04/05/2005; id. Sez. 3,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Sentenza n. 16245 del 03/08/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 1221 del 23/01/2006; id. Sez. 1, Sentenza n. 20405 del 20/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 21621 del 16/10/2007; id. Sez,. L, Sentenza n. 488 del 14/01/2010; id. Sez. L, Sentenza n. 23420 del 10/11/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5036 del 28/03/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 12664 del 20/07/2012; id. Sez. L, Sentenza n. 896 del 17/01/2014).

3.3. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione che rigetta l'eccezione di giudicato esterno, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello o a darne una propria soggettiva lettura riassuntiva, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare i presupposti su cui si fonda siffatta eccezione, con indicazione specifica delle sentenze di cui invoca il giudicato e del loro esatto contenuto, anche in relazione al preteso passaggio in cosa giudicata, onde consentire alla Corte di individuare con esattezza la dedotta violazione processuale.

3.4. Allo stesso modo, ove si invochi l'erroneità della statuizione del giudice di appello in ordine alla ritenuta inammissibilità dei motivi di appello, perché considerati nuovi, è onere del ricorrente di riportare il contenuto dell'atto di gravame nelle parti in cui tali motivi siano stati svolti affinché la Corte possa verificare che le questioni da essi poste in grado di appello siano o meno nuove ovvero se esse siano comunque rilevabili di ufficio, non essendo sufficiente, in violazione dell'onere di specificità del ricorso in cassazione, un generico richiamo all'atto di appello o ad un suo sintetico riassunto secondo la personale interpretazione dello stesso da parte del deducente.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3.5. Il che, in entrambi i casi non è affatto avvenuto, essendo i motivi in questione privi di siffatti requisiti di specificità che precludono alla Corte di esaminare le doglianze.

3.6. In ogni caso, le questioni prospettate dalla ricorrente come rilevabili d'ufficio, ossia la mancata notificazione dell'intimazione ad adempiere, la notificazione di alcune cartelle al solo curatore fallimentare durante il periodo di sottoposizione della società originaria contribuente a procedura concorsuale e la mancata sospensione del giudizio in pendenza di quelli relativi ad alcune cartelle presupposte, non rientrano nelle verifiche che competono d'ufficio all'organo giudicante, essendo ascrivibili alla necessaria iniziativa di parte che ha l'onere di prospettarle in giudizio nei termini di legge, in quanto anche al di fuori del perimetro c.d. questioni fondanti alla stregua dell'insegnamento delle SS.UU. di questa Corte (vedi Cass.SS.UU. n.24172/2025).

4. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente si duole, sotto il profilo di cui all'art.360 primo comma n.3 c.p.c. della falsa applicazione dell'art. 2504 bis c.c. assumendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto correttamente notificate alla società incorporata alcune cartelle presupposte alla stregua della disposizione codicistica richiamata, trascurando tuttavia che dette notifiche devono essere operate presso l'ente incorporante e nelle mani di persone attualmente deputate alla rappresentanza o alla ricezione.

4.1. Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 primo comma n. 4 cod. proc. civ., non avendo la parte riportato in ricorso, per le parti rilevanti, gli atti difensivi dei gradi di merito, né fatto alcuno specifico richiamo ai medesimi, onde permettere a questa Corte di valutare, sulla base degli atti, la fondatezza della censura proposta, senza neppure dedurre in ricorso se e come il giudice d'appello fosse stato investito della questione prospettava con siffatta doglianza.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.2. Oltre a ciò, il motivo è inammissibile anche sotto altro profilo perché disvela il tentativo di rimettere inammissibilmente in discussione, sotto l'inappropriata doglianza della violazione di legge, la valutazione di merito compiuta dal giudice regionale in ordine alla ritenuta provata notificazione delle cartelle presupposte, salvo con riferimento a due cartelle che già il giudice di primo grado aveva ritenuto irrituali.

4.3. Ciò in violazione del principio secondo cui il motivo di ricorso non può risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, volta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., 232/2026, che richiama i precedenti Cass., 10927/2024, 32505/2023 e 24148/2013).

4.4. Il che esclude ulteriormente l'ammissibilità della doglianza.

5. In definitiva, previa declaratoria di parziale estinzione del processo in relazione alle cartelle indicate in esordio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, rigetta per il resto il ricorso.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la parziale estinzione del giudizio in relazione alle cartelle indicate in motivazione, rigettando per il resto il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 30.000,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria del 10/09/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale